



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

---

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 585 del 17/07/2023

### **Oggetto:**

**VALORIZZAZIONE ECONOMICA FERIE NON FRUITE DA DIRIGENTE  
MEDICO A. C. (MATR. N. 2584) ENTRO LA CESSAZIONE**

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI  
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

---

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

Struttura proponente: GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

L'estensore dell'atto: De Dorigo Erica

Il Responsabile del procedimento: Bianco Roberto

Il Dirigente/Funziionario: Sala Claudia

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



## IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore S.O.C. Gestione Personale e Relazioni Sindacali, in conformità al Regolamento approvato con deliberazione n. 290 del 12/05/2017 e modificato con deliberazione n. 65 del 28/01/2020.

### **Premesso** che:

- con determinazione dirigenziale n. 105 del 2/02/2023 si è preso atto del collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età a far data dal 6/03/2023 del Dott. A. C. (matr. n. 2584), dirigente medico di Psichiatria;
- con nota dell'1/02/2023 il suddetto dirigente medico, previo accordo in tal senso intercorso con la Direzione Generale (nota del Direttore Sanitario dell'1/09/2022), ha richiesto il pagamento delle giornate di ferie relative al periodo pandemico di cui non ha potuto fruire;

**Visto** l'Accordo Integrativo Aziendale dirigenza SPTA, di cui alla deliberazione n. 121/2021, che stabiliva che le ferie non fruite entro i 18 mesi ai sensi del D. Lgs. n. 66/2003, e s.m.i., potessero essere godute interamente all'atto della cessazione dal servizio, nonché l'Accordo Integrativo Aziendale Area Sanità siglato in data 4/10/2022 che dispone che sono fatti salvi i diritti acquisiti in base al suddetto A.I.A.;

**Dato atto** che da numerosi anni risulta difficile garantire la programmazione delle ferie per i dirigenti medici di Psichiatria, in quanto: 1) sussiste grave cronica carenza di dirigenti medici dipendenti (rispetto ai quindici dirigenti medici di Psichiatria complessivamente previsti nel P.T.F.P. per la S.O.C. Servizio Salute Mentale Territoriale e la S.O.S.D. S.P.D.C., nell'anno 2021 ve ne erano in servizio nove, oltre il Direttore, presso la S.O.C. e quattro presso la S.O.S.D., nell'anno 2022 ve ne erano in servizio sei, oltre il Direttore Sostituto, presso l'unificata S.O.C., e nel marzo 2023 ve ne erano in servizio quattro, oltre il Direttore Sostituto), che non si riesce a colmare, sebbene nel corso degli ultimi anni siano stati banditi ed espletati numerosi pubblici concorsi; 2) nonostante il numero esiguo di medici, è sempre necessario assicurare la continuità dell'attività istituzionale, con un'organizzazione su cui ha pesantemente inciso la pandemia, e agire e organizzarsi per evitare il pericolo che si verifichino ipotesi di interruzione di pubblico servizio;

**Rilevato** che a seguito della pandemia vi sono stati numerosi mesi in cui, per direttive regionali (note DIRMEI – Unità di Crisi della Regione Piemonte prot. n. 55839 del 10/11/2020 e prot. n. 194123 del 14/11/2020) e aziendali, vi è stata l'impossibilità/divieto di programmare le ferie nel periodo emergenziale, che va dall'ultimo trimestre 2020, al 2021 e al primo trimestre 2022;

**Precisato** che per quanto sopra esposto per il Dott. A. C. è stato pressoché impossibile fruire delle ferie, al fine di consentire alla Struttura di garantire la continuità dell'assistenza;



**Rilevato** che alla data di cessazione dal rapporto di lavoro il dirigente medico in questione presentava complessivamente nove giorni di ferie residue non fruitive relative al periodo pandemico;

**Considerati** l'art. 5, c. 8 L. n. 135/2012, nonché i pareri del Dipartimento della Funzione Pubblica del 2012 e del 2020 e del M.E.F. - Dipartimento RGS-IGOP del 2012;

**Ritenuto** pertanto di accogliere la richiesta di riconoscimento economico sostitutivo delle ferie non godute, tenuto conto che prima dell'estinzione del rapporto di lavoro non è stato possibile, a causa di circostanze oggettive e indipendenti dalla volontà delle parti, poter fruire delle suddette giornate di congedo ordinario entro la data di cessazione, per esigenze di servizio, sia per l'emergenza epidemiologica, sia per la cronica grave carenza di personale medico in servizio presso la S.O.C. Servizio Mentale Territoriale, situazioni contingenti che non hanno consentito una programmazione atta a permettere la completa estinzione delle ferie maturate nell'anno 2021 e nel primo trimestre dell'anno 2022 (periodo pandemico), stante la doverosità di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria pubblica, con una dotazione di organico insufficiente, per evitare il grave rischio di interruzione di pubblico servizio;

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 502/1992, e s.m.i., come formulati nel frontespizio del presente atto.

## **DELIBERA**

1) di riconoscere, per tutto quanto esposto in premessa, al Dott. A. C. (matr. n. 2584) il valore economico sostitutivo dei nove giorni di ferie relative al periodo pandemico non fruitive per esigenze di servizio, entro la data di risoluzione del rapporto di lavoro, per un importo pari a Euro 2.554,48, tenuto conto delle circostanze oggettive descritte in premessa, indipendenti dalla volontà delle parti, che non hanno consentito prima dell'estinzione del rapporto di lavoro, una programmazione atta a permettere la completa estinzione delle ferie maturate nell'anno 2021 e nel primo trimestre dell'anno 2022 (periodo pandemico), stante la doverosità di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria pubblica, con una dotazione di organico insufficiente, per evitare il grave rischio di interruzione di pubblico servizio;

2) di imputare gli oneri derivanti dal presente atto, pari a complessivi Euro 3.379,58 al bilancio corrente, così ripartiti:

Euro 2.554,48 per competenze al conto 3.10.06.08

Euro 607,97 per oneri al conto 3.10.06.18

Euro 217,13 per IRAP al conto 3.30.01.04.

3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di procedere.